

Appello 05-15

La Giuria di Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Gian Franco Lodoli, Osvaldo Magnaghi ed Eugenio Torre (membri), Giuseppe Russo e Adolfo Villani (membri supplenti) nonché Fabio Donadono e Sergio Pepe (uditori), ha emesso la seguente decisione sull'appello presentato dalla barca classe 420 numero velico ITA 51500 contro una decisione presa dal Comitato per le Proteste della regata nazionale classe 420 svoltasi in Ancona nei giorni 4 e 5 Giugno 2005.

Nel corso della quarta prova, secondo volo, al termine del bastone esterno che precedeva il laschetto verso l'arrivo, quattro barche girarono la boa di poppa e vi furono dei contatti.

Per questo episodio ITA 52074 presentò una protesta contro ITA 52087 e una protesta contro ITA 51500, in questa indicando come testimone ITA 52087, mentre ITA 52087 protestò contro ITA 51695, indicando come testimone ITA 52074.

Il Comitato per le proteste riunì le tre proteste in un'unica udienza a cui presenziarono tutte le parti tranne ITA 51695, la quale, sebbene regolarmente convocata, non si era presentata.

Il Comitato accertò che i fatti si erano svolti come segue:

ITA 51500 mure a sinistra, all'entrata nelle due lunghezze ingaggiata all'esterno di ITA 52074 mure a dritta, non si tiene discosta da questa, e neppure le concede spazio, ma passa vicino alla boa costringendo ITA 52074 ad orzare per evitare la collisione.

Al vento di ITA 52074 si trovava ITA 52087, anch'essa mure a dritta e ingaggiata esterna. Quest'ultima inizia a orzare per tenersi discosta da ITA 52074, ma è impedita da ITA 51695 ingaggiata esterna con mure a sinistra. Vi è un contatto fra ITA 52074 e ITA 52087 e un contatto fra questa e ITA 51695.

Per questi fatti il Comitato per le proteste squalificò ITA 51500 e ITA 51695 per infrazione alla regola 18.2(a) ed esentò ITA 52087 per la regola 64.1(b).

Contro tale decisione ITA 51500 ha proposto tempestivo appello; in esso, pur dichiarandosi consapevole che la regola 70.1 gli impedisce di appellare contro i fatti accertati, asserisce che "i fatti non sono stati accertati correttamente a causa di alcuni errori nella procedura di discussione". Sostiene l'appellante che "Il comitato per le proteste ha ritenuto di accorpare tre proteste separate, creando quindi la situazione per cui un concorrente si è trovato ad essere allo stesso tempo, parte in causa come protestante, protestato nonché testimone"; che ciò sarebbe contro il regolamento la cui regola 63.3(a) recita: "*tranne quando fa la sua deposizione, qualsiasi testimone, che non sia membro del comitato per le proteste, deve essere escluso dall'udienza*" e a sostegno di questa tesi scrive: "Precedentemente la situazione di un concorrente che assiste alla deposizione del protestante, prima di deporre lui stesso, è stato motivo d' annullamento della sentenza nel caso ISAF n° 62 ex 287 presente nel libro edito a cura della FIV".

L'appellante conclude chiedendo che sia annullata la decisione impugnata e che la classifica della quarta prova sia rifatta secondo l'ordine degli arrivi.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Va subito detto che il caso a cui fa riferimento l'appellante non è un caso ISAF, ma è l'appello 62 (ex appello 287) della Giuria d'appello statunitense, riguardante la protesta di una sola barca contro un'altra. In quel caso l'udienza si tenne in una stanza ove erano presenti anche i testimoni per tutta la durata dell'udienza.

Un caso che invece si attaglia al presente appello è il caso ISAF 49 (ex 112) la cui massima recita:

“Quando due proteste scaturiscono dallo stesso incidente o da incidenti molto strettamente collegati, è consigliabile discuterle assieme nella stessa udienza, alla presenza di tutte le barche coinvolte.” e motiva: *“In casi di questa natura, ambedue le proteste dovrebbero essere discusse congiuntamente alla presenza di tutte le barche coinvolte. Questo elimina ripetizioni ed assicura che le prove presentate serviranno a chiarire tutti gli aspetti dell'accaduto.”*

Questa Giuria d'appello ritiene che è opportuna regola dei Comitati per le Proteste riunire le proteste che hanno per oggetto il medesimo incidente, considerato anche che il modulo ufficiale per le proteste, nella parte riservata alla Giuria, riporta l'indicazione *“Udienza congiunta con i numeri... “* (nell'originale inglese *“Heard together with numbers ...“*).

Nel caso in esame tutti i presenti all'udienza erano “parti” come da definizione, proprio perché o protestanti o protestati ed in quanto tali, godevano di tutti i diritti riconosciuti dal regolamento ed in particolare dalla regola [“63.3](#) - diritto di essere presenti”.

La circostanza che qualcuna di queste “parti” fosse anche indicata sul modulo di protesta come testimone non poteva ridurre tale status e privarla dei suoi diritti.

Solo per completezza la Giuria di appello osserva che l'appellante non ha contestato l'accertamento dei fatti eseguito in primo grado. In ogni caso esso non sarebbe soggetto a riesame in questa sede, non essendo denunciato un errore o un vizio logico.

Per questi motivi la Giuria di appello respinge l'appello di ITA 51500 e conferma la decisione di primo grado.

Così deciso in Genova il 9 Luglio 2005

Il relatore ed estensore
Eugenio Torre

Il Presidente
Giuseppe Meo